

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 – Disposizioni generali

Nelle presenti condizioni generali di vendita il termine “Venditore” indica la Carcano Antonio S.p.a. ed il termine “Compratore” indica il cliente (persona fisica o giuridica) che intende acquistare qualsiasi tipologia di merci prodotte e/o commercializzate dalla Carcano Antonio S.p.a..

Gli allegati e i documenti appresso citati costituiscono parte integrante ed essenziale delle presenti condizioni generali di vendita.

Le presenti condizioni generali di vendita - sottoscritte da soggetto legittimato - sono depositate presso il Notaio, dott. Ottaviano Anselmo Nuzzo, con studio in 23823 – Colico (Lc), via Nazionale 122, n. rep. 66049, n. racc. 18710 e sono, inoltre, pubblicate sul sito internet aziendale www.carcano.com.

Le presenti condizioni generali di vendita sono valide per qualsiasi ordine pervenuto alla Carcano Antonio S.p.a. e costituiscono parte essenziale di ciascun ordine.

Il Venditore si riserva il diritto di aggiungere, modificare o eliminare qualsiasi previsione delle presenti condizioni generali di vendita dandone pubblicità anche per mezzo della pubblicazione e del loro aggiornamento sul sito aziendale. Tali aggiunte, modifiche o cancellazioni si applicheranno automaticamente e direttamente agli ordini che perverranno al Venditore successivamente alla data di adozione delle variazioni stesse.

Eventuali modifiche alle presenti condizioni generali di vendita, nonché eventuali condizioni particolari dovranno essere espressamente concordate per iscritto dalle parti in ogni singolo ordine.

Art. 2 – Ordine d’acquisto – Conferma d’ordine – Conclusione del contratto

Gli ordini d’acquisto del Compratore devono essere effettuati per iscritto mediante fax, lettera raccomandata, posta elettronica certificata e non certificata o altro strumento idoneo a comprovare la provenienza dell’ordine stesso dal Compratore.

Con le medesime caratteristiche potranno essere formulate eventuali richieste di modifica di ordini d’acquisto già trasmessi al Venditore.

Resta espressamente inteso e pattuito che gli ordini d’acquisto verbali e/o telefonici non sono validi se non seguiti e ratificati da comunicazione scritta avente le suddette caratteristiche e di identico tenore.

Il contratto di vendita si considera perfezionato nel momento in cui il Venditore trasmette al Compratore la conferma d’ordine.

Eventuali revoche, annullamenti e/o richieste di modifica di ordini d’acquisto già trasmessi dal Compratore al Venditore avranno validità ed efficacia solo ed esclusivamente a condizione che esse abbiano le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo e pervengano al Venditore prima della trasmissione al Compratore della conferma d’ordine di cui al precedente comma o, in caso contrario, se, dopo le opportune verifiche sullo stato di avanzamento della produzione, ciò non comporti alcun onere per il Venditore.

Art. 3 – Caratteristiche e specifiche tecniche della merce – Destinazione d’uso della merce

Il Compratore è tenuto a specificare nell’ordine di acquisto a quali particolari caratteristiche e/o specifiche tecniche devono rispondere le merci oggetto dell’ordine stesso.

In mancanza di tali specificazioni, si intende che le merci dovranno essere realizzate secondo le caratteristiche e specifiche tecniche in uso sul mercato e in conformità al normale processo produttivo del Venditore.

Parimenti, il Compratore è tenuto a specificare nell’ordine d’acquisto l’uso al quale la merce richiesta è destinata e, in particolare, se essa ha una destinazione alimentare e/o farmaceutica e, comunque, con quali prodotti e/o materiali è destinata ad avere un contatto diretto.

In mancanza di tali specificazioni si intende che la merce è destinata ad un uso differente da quello alimentare e/o farmaceutico e che non è destinata a prodotti e/o materiali soggetti ad alterazioni in caso di loro contatto con essa.

Art. 4 – Quantità delle merci – Tolleranze

I quantitativi (in peso e/o in numerario) di merce indicati nell’ordine d’acquisto ed eventualmente riportati nella conferma dell’ordine d’acquisto si intendono approssimativi. Pertanto, il Compratore sin d’ora si impegna ad accettare (rimossa – e comunque rinunciata –

ogni eccezione) le merci realizzate dal Venditore che rientrino nei limiti delle tolleranze di cui all'Allegato n.1 alle presenti condizioni generali di vendita.

La merce rientrante nei limiti di tali tolleranze non è idonea a configurare ed integrare un'ipotesi di inadempimento contrattuale da parte del Venditore.

Art. 5 - Colore

I colori impiegati dal Venditore devono intendersi conformi al vigente campionario colori standard o, in alternativa, ai campioni di laboratorio, entrambi preventivamente approvati dal Compratore. Tuttavia, il Venditore non garantisce la corrispondenza assoluta tra i colori della scala e quello della merce venduta, né l'identità di colore nell'ambito della medesima fornitura di merce, né l'identità di colore delle merci realizzate in conformità a diversi ordini d'acquisto, essendo normali le variazioni di tonalità. Pertanto, le eventuali variazioni di tonalità delle merci non costituiscono vizio e/o difetto della merce, né costituiscono inadempimento contrattuale del Venditore, né danno diritto al Compratore di chiedere e/o ottenere la sostituzione della merce e/o di risolvere e/o recedere dal contratto e/o di ricevere un risarcimento e/o indennizzo di sorta (nemmeno sotto forma di riduzione del prezzo).

Art. 6 – Marchi e segni distintivi da apporre sulla merce

Nel caso in cui il Compratore desideri che il Venditore apponga sulla merce specifici marchi, stemmi, loghi e, in generale, segni distintivi propri o altrui dovrà darne comunicazione nell'ordine d'acquisto. Con la formulazione di siffatta richiesta contenuta nell'ordine d'acquisto, il Compratore:

- a) garantisce al Venditore di avere e di poter disporre di un valido titolo che comprovi che egli ha la proprietà, il possesso, la detenzione e/o la facoltà ed il potere di uso, godimento e/o di diffusione di detti specifici marchi, stemmi, loghi e, in generale, segni distintivi;
- b) si obbliga a porre immediatamente a disposizione del Venditore – a sua semplice (ed anche immotivata) richiesta – la documentazione comprovante quanto precede sub lett. a);
- c) garantisce il Venditore avverso ed in relazione a qualsiasi eccezione, contestazione, pretesa, rivendicazione e/o richiesta che gli dovessero far pervenire eventuali terzi in relazione all'uso di detti marchi, stemmi, loghi e, in generale, segni distintivi,
- d) manleva il Venditore da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente il predetto uso;
- e) si obbliga a risarcire ed indennizzare il Venditore per ogni e qualsiasi danno, spesa, costo, esborso e/onere il Venditore stesso abbia a subire in relazione alle suddette eventuali eccezioni, contestazioni, pretese, rivendicazioni e/o richieste di terzi.

Art. 7 – Prezzo – Determinazione del corrispettivo

Il prezzo indicato dal Venditore nella conferma dell'ordine di acquisto (se non diversamente indicato) si intende:

- a) espresso in Euro in mancanza di diversa valuta concordata per iscritto fra le parti;
- b) unitario (a misura e non a corpo) e fisso;
- c) al netto di ogni imposta, tassa, dazio e/o onere astrattamente applicabile alla vendita in conformità alla normativa di volta in volta vigente;
- d) comprensivo di eventuali noli e di eventuali costi e oneri di spedizione e/o di trasporto salvo diversa pattuizione concordata per iscritto fra le parti;
- e) al netto dei costi di imballaggio salvo diversa pattuizione concordata per iscritto fra le parti.

Il corrispettivo complessivo è stabilito applicando al quantitativo di merce effettivamente prodotta dal Venditore (alla cui determinazione concorrono anche i quantitativi di merce rientranti nelle tolleranze previste nelle procedure aziendali del sistema qualità di cui all'Allegato n. 1 alle presenti condizioni generali di vendita) il predetto prezzo con le maggiorazioni di cui al precedente comma di volta in volta applicabili e, in ogni caso, il corrispettivo dovuto è quello risultante dalla fattura emessa dal Venditore.

Nel caso in cui si renda necessaria la realizzazione di particolari attrezzature di stampo della merce, il Venditore addebiterà al Compratore, oltre al prezzo della merce, una somma a titolo di contributo spese.

Art. 8. – Tempi, termini e modalità di pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo:

- a) dovrà essere effettuato nei tempi, termini e modalità riportati nella conferma dell'ordine di acquisto e, in mancanza, nella fattura emessa dal Venditore;

- b) non potrà in alcun caso essere omesso e/o ritardato dal Compratore, nemmeno nell'ipotesi in cui egli abbia rifiutato, ritardato o omesso il ritiro della merce e/o sollevato eccezioni e/o contestazioni nei confronti del Venditore (anche se per vizi, difetti e/o non conformità della merce) e/o di controversia in genere, essendo il contratto stipulato soggetto espressamente alla clausola c.d. "solve et repete".

Laddove le parti abbiano pattuito uno sconto sul corrispettivo, la mancata esposizione dello sconto nella fattura non dà diritto al Compratore di rifiutare il pagamento, ma solo quello di richiedere l'emissione di nota di credito a storno parziale della fattura.

Rimossa sin d'ora – e comunque sin d'ora rinunciata – ogni eccezione e/o contestazione da parte del Compratore, il mancato e/o ritardato pagamento del corrispettivo nei tempi suddetti dà diritto al Venditore:

- a) qualora sia stato previsto un pagamento rateale, di dichiarare il Compratore decaduto dal beneficio del termine e, quindi, di pretendere il pagamento immediato dell'intero importo del corrispettivo non saldato;
- b) di ottenere dal Compratore la corresponsione degli interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.;
- c) di dichiarare risolto il contratto per fatto e colpa – e, quindi, per inadempimento – del Compratore, esercitando altresì tutti i diritti risarcitori e di indennizzo da ciò discendenti;
- d) di sospendere l'esecuzione di eventuali altri contratti in corso con il Compratore stesso, oppure – a insindacabile scelta del Venditore stesso – di dichiarare risolti detti contratti per fatto e colpa del Compratore e, quindi, senza che da tali determinazioni possa derivare alcun diritto del Compratore di ricevere risarcimenti e/o indennizzi di sorta. Il tutto pretendendo legittimamente il pagamento dell'attività svolta;
- e) di rendere immediatamente esigibili altre eventuali fatture emesse, anche se a fronte di altri contratti con il Compratore, con diritto di richiesta di immediato pagamento.

Non è ammessa alcuna compensazione tra il corrispettivo dovuto al Venditore ed eventuali crediti che il Compratore possa vantare nei suoi confronti per qualsiasi ragione o causa, anche se essa dovesse trarre origine dal, o giustificazione nel, contratto stipulato tra le stesse parti.

Art. 9 – Opere dell'ingegno

Gli stampi, i clichés, le creazioni artistiche di nuove etichette, i modelli e – più in generale – qualsiasi elemento venga realizzato dal Venditore per poter soddisfare le richieste del Compratore in relazione alle caratteristiche che la merce ordinata deve avere sono e rimangono di proprietà del Venditore stesso, anche nell'ipotesi in cui il Compratore abbia contribuito alla loro ideazione, progettazione e realizzazione sia sotto il profilo tecnico-artistico che sotto quello dei costi necessari per la loro concreta realizzazione. Tale proprietà intellettuale, infatti, non viene ceduta dal Venditore al Compratore e non deve intendersi ceduta a fronte del pagamento del prezzo della merce ordinata o del contributo per le attrezzature di stampa di cui è detto al precedente art. 7.

Art. 10 – Trasporto – Termini e modalità di consegna della merce

Il rischio, gli oneri ed i costi relativi alla consegna della merce verranno assunti in funzione ed in base agli Incoterms 2010 della Camera di Commercio Internazionale ed in particolare in base allo specifico Incoterms indicato nella conferma dell'ordine d'acquisto. In caso di mancata indicazione dell'Incoterms applicato alla singola vendita, essa avverrà in conformità ai seguenti Incoterms: "EXW" (Ex Works / Franco Fabbrica) nel caso di vendite di merce destinata ad un sito collocato nel territorio italiano o collocato nel territorio di uno stato aderente alla UE; "DAP" (Delivered at Place of Destination / Reso al Luogo di Destinazione) nel caso di vendite di merce destinata ad un sito collocato in paesi differenti dall'Italia e non aderenti alla UE.

Nel caso in cui la consegna avvenga a mezzo di vettore, il Venditore, così come il Compratore, ciascun per quanto di propria competenza, si impegnano ad avvalersi esclusivamente di vettori idonei al tipo di trasporto da effettuarsi e di comprovata esperienza, reciprocamente approvati. I termini di consegna della merce indicati nella conferma dell'ordine d'acquisto sono non tassativi e non vincolanti e decorrono dalla data di ricezione da parte del Compratore della conferma dell'ordine di acquisto trasmessagli dal Venditore. In caso di mancata indicazione dei termini di consegna, si intende che il Venditore provvederà a consegnare la merce ordinata al Compratore nei termini compatibili con il proprio carico produttivo e la propria organizzazione aziendale.

In nessun caso il Compratore potrà ritenere responsabile il Venditore per i danni da egli subiti o che potrà successivamente subire in relazione ad una consegna (totale o parziale) che sia

mancata, anticipata o ritardata. Pertanto, il Compratore non ha alcun diritto di ricevere risarcimenti e/o indennizzi di sorta dal Venditore in relazione a siffatte tipologie di danno.

In ogni caso, il Compratore è tenuto a ricevere e prendere in consegna la merce, anche qualora la consegna sia parziale, ritardata e/o anticipata.

Qualora il Compratore rifiuti, ritardi o – in generale – ometta il ritiro della consegna della merce, indipendentemente dalla motivazione di tale rifiuto, ritardo o omissione, egli dovrà farsi integrale carico delle spese e dei costi di stoccaggio e di immagazzinamento che abbiano gravato sul venditore, tenendolo indenne.

Art. 11 – Controllo della merce – Reclami – Garanzia del produttore – Garanzia del Compratore in favore del Venditore

È obbligo del Compratore verificare la merce al momento della consegna (così come prevista dall'Incoterms applicato alla singola vendita).

In caso di eventuali danneggiamenti, vizi e/o difetti e/o non conformità della merce il Compratore dovrà far pervenire al Venditore il reclamo entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla consegna della merce.

Qualora si riscontrino vizi e/o difetti occulti, il Compratore dovrà far pervenire al Venditore il reclamo entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla loro scoperta e – comunque – entro e non oltre il termine di 18 (diciotto) mesi dalla consegna stessa.

La presenza di merce danneggiata, viziata, difettosa e/o non conforme alla conferma d'ordine non costituisce inadempimento contrattuale del Venditore, né causa di recesso o risoluzione del contratto da parte del Compratore. Il Compratore, tuttavia, ha diritto di chiedere al Venditore la sostituzione della merce stessa. Tale diritto deve essere esercitato – a pena di decadenza - entro e non oltre il termine di denuncia di cui al secondo o al terzo comma del presente articolo a seconda della tipologia del vizio.

È comunque esclusa per il Compratore ogni possibilità di reclamo o contestazione delle merci e, quindi, di sostituzione delle stesse, nell'ipotesi in cui esse siano state sottoposte a lavorazione e/o trasformazione anche parziale da parte di soggetti terzi, decadendo egli da qualsiasi garanzia.

Il Compratore si impegna ed obbliga espressamente ad utilizzare ed impiegare le merci prodotte dal Venditore in conformità alla destinazione d'uso che è loro propria e, in particolare, a quella in funzione della quale esse sono state realizzate e risultante dall'ordine d'acquisto e, comunque, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 delle presenti condizioni generali di vendita. Il Compratore, in ogni caso, è tenuto ad utilizzare le merci nel rispetto dei principi e delle scoperte della migliore scienza ed esperienza del momento in cui procede al loro impiego.

Il Venditore declina ogni propria eventuale responsabilità nei confronti del Compratore per i danni – diretti, indiretti, immediati o futuri – che questi abbia a subire in conseguenza delle modalità con le quali ha utilizzato, conservato, diffuso le merci stesse, soprattutto qualora tali modalità siano difformi da quelle di cui al comma che precede.

Il Venditore declina altresì ogni responsabilità in relazione alle alterazioni subite dalla merce in conseguenza e/o per effetto delle sostanze e/o dei prodotti con le quali essa è stata posta in contatto dal Compratore, nonché in relazione alle alterazioni che abbiano a subire le sostanze ed i prodotti che il Compratore abbia posto in contatto con la merce.

In conseguenza di tutto quanto precede, il Compratore sin d'ora garantisce e manleva il Venditore per ogni danno, esborso, spesa e costo abbia a subire e/o sostenere il Venditore stesso in conseguenza di pretese – di qualsiasi entità, natura e tipologia – che terzi abbiano avanzato nei suoi confronti quale “produttore” delle merci utilizzate e diffuse dal Compratore.

Salvo dolo o colpa grave del Venditore, la garanzia di cui al presente articolo si sostituisce alle garanzie di legge per vizi e conformità ed esclude in ogni caso ogni altra possibile responsabilità del Venditore per supposti danni originati dalle merci vendute; il Compratore, quindi, non potrà avanzare richieste di risarcimento danni, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto ed in nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per danni diretti, indiretti o consequenziali, perdite di produzione, fermi macchina, mancati profitti del Compratore o di terzi a causa del materiale prodotto.

In particolare, in caso di vendita di imballaggi destinati al settore alimentare, il Compratore manleva il Venditore da qualsiasi responsabilità in termini di informazioni sugli alimenti di cui al Regolamento (UE) N.1169/2011 entrato in vigore il 13/12/2014 e s.m.i..

Art. 12 – Imballaggio

Salvo diverso accordo risultante della conferma d'ordine, i costi, le spese, gli oneri e tutti gli adempimenti previsti dalla normativa applicabile e via via vigente nel tempo (a livello nazionale e/o comunitario e/o internazionale) per lo smaltimento dei materiali dell'imballaggio e degli elementi di protezione, sicurezza e fissaggio utilizzati nelle operazioni di trasporto della merce gravano integralmente ed esclusivamente sul Compratore.

Qualora il Compratore non provveda a quanto precede ed il Venditore ne diventi – ex lege – responsabile, il Compratore stesso è tenuto – ogni eccezione rimossa – a manlevare e tenere indenne il Venditore da ogni responsabilità e da ogni conseguenza pregiudizievole che abbia a verificarsi a suo carico.

Qualora dalla conferma d'ordine risulti che la consegna della merce avvenga mediante utilizzo di materiali di imballaggio e elementi di protezione, sicurezza e fissaggio per i quali sia prevista la restituzione al Venditore (c.d. "Imballo a rendere"), è espressamente pattuito che la proprietà dell'Imballo a rendere resta in capo al Venditore. Inoltre, il Compratore è gravato – a proprio onere, costo e spesa – dell'obbligo di:

- a) restituire l'Imballo a rendere al Venditore presso il sito della Carcano Antonio S.p.a. di provenienza della merce entro 6 (sei) mesi dalla data di spedizione della merce;
- b) gestire, conservare, maneggiare e trasferire l'Imballo a rendere con diligenza ed accuratezza, preservandone lo stato di conservazione e le condizioni originarie;
- c) procedere alla registrazione e comunicazione al Venditore della movimentazione e dei trasferimenti che l'Imballo a rendere abbia a subire.

Sempre in caso di Imballo a rendere, il Venditore addebiterà al Compratore, salvo il maggior danno, il relativo costo qualora:

- a) il Compratore ne ometta in tutto o in parte la restituzione;
- b) il Compratore restituisca l'Imballo a rendere in tutto o in parte danneggiato;
- c) più in generale, vi sia discrepanza tra i quantitativi di Imballo a rendere risultanti dalla contabilità di magazzino del Venditore come impiegati per la consegna della merce al Compratore ed il reso effettivo.

Art. 13 - Cause di forza maggiore

Per Causa di Forza Maggiore si intendono, ad esempio, eventi quali: incendi, alluvioni, terremoti, epidemie, guerre, crolli, tumulti, atti terroristici; serrate, scioperi e vertenze sindacali in genere; guasti di macchinari e/o attrezzature, fermi di produzione dovuti alla necessità di operazioni di manutenzione, riparazione o rifacimento degli impianti, forni o immobili, anche se causati da un'errata e/o insufficiente loro manutenzione effettuata nel passato; interruzione nella fornitura o difficoltà di approvvigionamento di materie prime, di combustibili, carburanti, di energia elettrica; interruzione o difficoltà dei trasporti; atti delle autorità amministrative o pubbliche. Più in generale, integra Causa di Forza Maggiore qualsiasi situazione che sia indipendente dalla volontà del Venditore e sottratta al suo controllo che impedisca, ostacoli o limiti il normale andamento della sua produzione, della sua vendita e, in generale, della sua attività economico produttiva.

Qualora si verifichi un qualsiasi fatto che integri Causa di Forza Maggiore il Venditore ha diritto di ridurre la quantità della merce venduta, di procrastinare i tempi di consegna o di spedizione, oppure di recedere dal contratto – indipendentemente dallo stato di intervenuta esecuzione – senza che all'esercizio di uno qualsiasi di tali diritti corrisponda un diritto risarcitorio e/o indennitario del Compratore. Il Compratore è tenuto al pagamento del corrispettivo per le prestazioni comunque rese – anche in maniera incompleta – dal Venditore prima del verificarsi della Causa di Forza Maggiore.

Qualora la Causa di Forza Maggiore (o i suoi effetti) perdurino per oltre 2 (due) mesi dalla sua verifica, il Compratore ha la facoltà di recedere dal contratto rinunciando a qualsiasi risarcimento e/o indennizzo e, comunque, provvedendo al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese – anche in maniera incompleta – dal Venditore prima del verificarsi della Causa di Forza Maggiore.

Art. 14 - Eccessiva onerosità sopravvenuta

Se per qualsiasi motivo imprevedibile, gli obblighi del Venditore siano divenuti eccessivamente onerosi in rapporto alla controprestazione originariamente pattuita, così da modificare il rapporto stesso per più del 10% (dieci %), il Venditore può chiedere al Compratore una revisione delle condizioni contrattuali e, in mancanza, dichiarare risolto il contratto.

Art. 15 – Clausola risolutiva espressa

Il Venditore ha diritto di risolvere il contratto, oltre che in tutte le altre ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di legge e dalle specifiche clausole contrattuali che sanciscano tale conseguenza, nel caso in cui intervenga:

- a) la cessazione dell'attività imprenditoriale o professionale da parte del Compratore;
- b) la presentazione di un'istanza di liquidazione, di concordato preventivo, di fallimento o di altra procedura concorsuale a carico del Compratore (o, in caso di Compratore non italiano, di quanto a ciò equivalente e/o corrispondente);
- c) una procedura di sequestro e/o pignoramento e/o altra procedura esecutiva a carico del Compratore (o, in caso di Compratore non italiano, di quanto a ciò equivalente e/o corrispondente);
- d) l'insolvenza o l'iscrizione del Compratore nel registro dei protesti (o, in caso di Compratore non italiano, di quanto a ciò equivalente e/o corrispondente);
- e) il mutamento delle condizioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali del Compratore che pongano a rischio il pagamento anche di una parte non rilevante del corrispettivo pattuito.

Nelle predette ipotesi la risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile italiano non appena il Venditore manifesti espressamente e per iscritto la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno per la mancata prosecuzione dell'esecuzione del contratto, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza del Compratore.

In ogni caso, il Venditore può – a sua insindacabile scelta e giudizio – anziché esercitare il diritto di risoluzione del contratto, sospendere – per il tempo che egli, a proprio insindacabile giudizio, riterrà – il proprio adempimento alle obbligazioni contrattuali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1461 del codice civile italiano, salvo che il Compratore presti garanzia per il proprio adempimento che sia idonea ed approvata dal Venditore stesso.

Art. 16 – Legge regolatrice – Foro esclusivo

Le presenti condizioni di vendita ed i contratti dalle stesse regolati saranno disciplinati in via esclusiva dalla legge italiana.

Ogni controversia eventualmente nascente dai futuri contratti regolati dalle presenti condizioni di vendita ovvero ogni rapporto, azione, omissione o pretesa conseguente e/o derivante è soggetta, in via esclusiva, alla giurisdizione dei Tribunali della Repubblica Italiana. La competenza fra questi è attribuita, in via esclusiva, al Foro di Milano.

In caso di contrasto o dubbi interpretativi con il testo in Italiano prevale quest'ultimo.